

Berna, 6 marzo 2020

## Destinatari:

partiti associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna associazioni mantello dell'economia cerchie interessate

Modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni). Avvio della procedura di consultazione.

Gentili Signore e Signori,

Il 6 marzo 2020 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di consultare i Cantoni, i partiti, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell'economia e le cerchie interessate in merito alla modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni).

Il termine di consultazione scade il 6 luglio 2020.

Il pacchetto di misure comprende diversi provvedimenti suddivisi in due progetti separati. Il progetto 1 contiene le modifiche del Codice penale (CP), mentre il progetto 2 le modifiche del diritto penale minorile (DPMin).

Il progetto 1 propone: il divieto di congedi non accompagnati per criminali pericolosi che scontano la pena in regimi chiusi; il potenziamento delle misure di controllo e di accompagnamento (assistenza riabilitativa e norme di condotta) al termine dell'esecuzione di una pena o di una misura; disposizioni più dettagliate sulla composizione e il coinvolgimento della commissione di valutazione della pericolosità dei criminali; la semplificazione delle competenze in caso di soppressione, modifica e prosecuzione di una misura; norme chiare per il calcolo della durata di una misura terapeutica privativa della libertà; la riduzione dell'onere amministrativo legato all'esame dell'internamento; alcune rettifiche terminologiche.

Il progetto 2 intende colmare le lacune in materia di scurezza dovute al fatto che il DPMin non prevede misure specifiche a tutela della sicurezza altrui. La normativa proposta permette di disporre, nei confronti di chi ha compiuto la maggiore età, una misura del CP al termine della sanzione cui è stato condannato ai sensi del DPMin. La normativa ha un tenore restrittivo e, nelle intenzioni del legislatore, va applicata unicamente a coloro che da minorenni hanno commesso un reato molto grave e per i quali, una volta espiata la sanzione disposta in base al DPMin, vi è il serio pericolo che commettano ancora un crimine analogo.



La documentazione relativa alla consultazione è reperibile al seguente indirizzo: <a href="https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html">https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html</a>.

Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci impegniamo a pubblicare documenti accessibili anche a persone diversamente abili. Vi invitiamo dunque a trasmetterci i Vostri pareri in forma elettronica (**p.f. oltre a una versione PDF anche una versione Word**) entro il termine indicato al seguente indirizzo di posta elettronica:

annemarie.gasser@bj.admin.ch.

Per domande ed eventuali informazioni è a Vostra disposizione Klaus Schneider (tel. 058 462 73 45; klaus.schneider@bj.admin.ch).

Ringraziandovi per la preziosa collaborazione, porgiamo cordiali saluti.

Karin Keller-Sutter Consigliera federale